

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2016

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1843** OGGETTO :

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DEI REGIMI REGIONALI DI AIUTO ALLE IMPRESE, LA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA E LA CURA DEI RAPPORTI CON LA STESSA E CON LE AUTORITÀ NAZIONALI, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1362 IN DATA 15/05/2009.

La Giunta regionale

- a) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- b) richiamata la propria deliberazione n. 1303, in data 11 settembre 2015, concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a integrazione e modificazione della DGR 708/2015, a decorrere dal 15 settembre 2015, con la quale è stata attribuita alla struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato, tra l’altro, la competenza in materia di:
- coordinamento, in ambito regionale, dell’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche fornendo supporto tecnico alle strutture regionali;
 - valutazione, su richiesta delle strutture regionali, delle proposte di regimi e degli interventi regionali a sostegno dell’economia, in relazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, cura dei rapporti con i servizi della Commissione europea e dello Stato, relativi a comunicazioni, notifiche, monitoraggio degli aiuti e ad eventuali richieste in relazione a singoli casi;
- c) richiamata la propria deliberazione n. 1362 del 15 maggio 2009, recante “Definizione delle procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei regimi regionali di aiuto ed aiuti individuali, la notifica alla Commissione europea e la cura dei rapporti con la stessa e con le autorità, in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e abrogazione della DGR 836/2005”;
- d) richiamata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato nell’UE n. COM(2012) 209 dell’8 maggio 2012 che definisce gli obiettivi di un pacchetto di riforme di tutta la politica in materia di aiuti di Stato, ed una serie di azioni da porre in essere ai fini della loro realizzazione, in stretta collaborazione con gli Stati membri;
- e) visto l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che dispone, tra l’altro, che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti;
- f) visto il Capo II del regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede, tra l’altro:
- che qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto – intendendo come tale qualsiasi regime di aiuto e aiuto individuale, anche a modifica di un aiuto esistente - deve essere tempestivamente notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato;
 - che nella notifica siano fornite tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione in merito;

- g) tenuto conto che ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui alla precedente lettera, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell'applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato);
- h) tenuto conto, altresì, che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento generale di esenzione n. 651/2014, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc esentati ai sensi del predetto regolamento, occorre trasmettere alla Commissione europea una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, esclusivamente attraverso l'applicazione web SANI 2;
- i) visto il Capo IX del regolamento di cui in f) che stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri presentino alla Commissione europea relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti;
- j) visto il Capo III del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, modificato dal regolamento (UE) 2282/2015 del 27 novembre 2015, recante disposizioni di esecuzione del regolamento del Consiglio n. 659/1999, che prevede le modalità per la compilazione delle relazioni annuali di cui al punto precedente;
- k) visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, nell'allegato XI, ha definito le condizionalità ex ante e una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione europea;
- l) visto, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale prevede, tra l'altro, che la Commissione europea possa decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni da intraprendere al fine di soddisfare le condizionalità ex ante;
- m) stante che, tra le condizionalità ex ante di cui al punto k), risulta anche la condizionalità ex ante "Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE" relativa all'Area 5. Aiuti di Stato;
- n) richiamato l'Accordo di partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia del 29 ottobre 2013, con il quale l'Italia si è impegnata, tra l'altro, al soddisfacimento della condizionalità ex ante di cui al punto precedente;
- o) ritenuto, inoltre, sebbene le condizionalità ex ante rilevino esclusivamente nel contesto della gestione dei fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei), che le procedure oggetto della presente deliberazione debbano riguardare il complesso dell'attività dell'Amministrazione regionale rilevante in materia di aiuti di Stato, a prescindere dalla fonte di finanziamento, in quanto si reputa maggiore il rischio di procedure di infrazione per aiuti incompatibili e illegali in contesti non presidiati da forme di controllo ad hoc, quali quelli previsti dai regolamenti dell'Unione europea per i programmi operativi finanziati con i fondi SIE;

- p) visto il documento denominato “*Common Understanding*” siglato in data 3 giugno 2016 tra la Commissione europea – DG Concorrenza – ed il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del rafforzamento dell’assetto istituzionale per il controllo degli aiuti di Stato in Italia, il quale prevede, tra l’altro, che si individuino *distinct bodies* all’interno delle amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato, con la funzione di contribuire alla preparazione delle misure attraverso la valutazione della loro possibile natura di aiuto di Stato, nonché, nei casi dubbi, di rilasciare pareri;
- q) considerati i lavori, coordinati dal Dipartimento Politiche europee, per la definizione delle procedure per l’attuazione del *Common Understanding* di cui al punto precedente, che saranno formalizzate con circolare del Dipartimento stesso;
- r) ritenuto di modificare le procedure definite con la deliberazione di cui in c), al fine di:
- r.1) tenere conto delle attribuzioni disposte dalla deliberazione di cui alla precedente lettera b);
- r.2) tenere conto dell’evoluzione nel tempo intervenuta della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a seguito della Comunicazione di cui alla precedente lettera d), agli adempimenti che scaturiscono dall’Accordo di partenariato di cui alla lettera n), nonché in vista dell’attuazione del *Common understanding* di cui alla lettera p);
- s) ritenuto di escludere dalla procedura in argomento le attività economiche di produzione dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto l’apprezzamento della compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti a tali attività si fonda su regole specifiche che fanno parte della Politica agricola comune (PAC) e presuppongono una programmazione unitaria di tutti gli interventi, siano essi finanziati con fondi comunitari o con risorse regionali, che permane di esclusiva competenza del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale;
- t) ritenuto comunque opportuno, per garantire coerenza all’azione regionale, prevedere che il Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale tenga costantemente informata la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato in ordine agli aiuti e alle attività di cui in s);
- u) richiamata la propria deliberazione n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- v) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della Presidenza della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- w) su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- x) ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei regimi regionali di aiuto alle imprese, la notifica alla Commissione europea e la cura dei rapporti con la stessa e con le autorità nazionali, in applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, allegate al presente provvedimento a farne parte integrante unitamente ai relativi allegati “Scheda Tecnica” e “Check list”;
2. di dare mandato alla struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato di diffondere i contenuti della presente deliberazione presso le strutture dell’Amministrazione regionale, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione delle procedure delineate dalla stessa;
3. di prevedere che eventuali modifiche alla “Scheda tecnica” e alle “Check list” di cui al punto 1. possano essere autonomamente apportate con provvedimento del Dirigente della struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese;
5. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1362 del 15 maggio 2009.

PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DEI REGIMI REGIONALI DI AIUTO ALLE IMPRESE, LA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA E LA CURA DEI RAPPORTI CON LA STESSA E CON LE AUTORITÀ NAZIONALI, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il presente documento definisce:

- le procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti della Giunta regionale e delle strutture ad essa facenti capo, rilevanti in materia di aiuti di Stato, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- le procedure da adottare in caso di notifica o comunicazione degli atti alla Commissione europea;
- le procedure in materia di monitoraggio degli aiuti.

1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLA MATERIA DEGLI AIUTI DI STATO

Ai sensi della D.G.R. n. 1303 dell'11 settembre 2015, la struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato ha la competenza in materia di:

- 1) coordinamento, in ambito regionale, dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche fornendo supporto tecnico alle strutture regionali;
- 2) valutazione, su richiesta delle strutture regionali, delle proposte di regimi e degli interventi regionali a sostegno dell'economia, in relazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, cura dei rapporti con i servizi della Commissione europea e dello Stato, relativi a comunicazioni, notifiche, monitoraggio degli aiuti e ad eventuali richieste in relazione a singoli casi.

Le misure di aiuto (regimi di aiuto e aiuti ad hoc) sono istituite dalle strutture regionali competenti, sotto la propria diretta responsabilità. La valutazione delle misure circa la conformità delle stesse alla normativa europea in materia di aiuti di Stato è effettuata applicando le procedure di seguito delineate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E TIPOLOGIA DEGLI ATTI OGGETTO DEL CONTROLLO PREVENTIVO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1- Ambito di applicazione

Le presenti procedure riguardano esclusivamente l'attività della Giunta regionale e delle strutture ad essa facenti capo e non concernono l'attività riferibile al Consiglio regionale, anche quando esercitata su atti di iniziativa della Giunta.

Sono altresì esclusi dall'applicazione delle presenti procedure gli atti concernenti gli aiuti concessi nei settori relativi ad attività economiche di produzione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto l'apprezzamento della compatibilità

con la disciplina comunitaria degli aiuti a tali attività si fonda su regole specifiche che fanno parte della Politica agricola comune (PAC) e presuppongono una programmazione unitaria di tutti gli interventi, siano essi finanziati con fondi comunitari o con risorse regionali, che permangono di esclusiva competenza del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale.

Si ritiene comunque opportuno, per garantire coerenza all'azione regionale, prevedere che il Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale tenga costantemente informata la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato in ordine alle attività svolte nel settore aiuti di Stato.

2.2- Atti sottoposti alle procedure.

Sono sottoposti alle presenti procedure le seguenti tipologie di atti, qualora prevedano interventi¹ che possano interessare soggetti qualificabili come "imprese" ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato², ivi compresi gli atti che li modificano:

- i) provvedimenti della Giunta regionale, vale a dire:
 1. proposte di progetti di legge o regolamento regionale;
 2. deliberazioni;
 3. proposte di deliberazioni del Consiglio regionale;
- ii) provvedimenti dirigenziali;
- iii) ogni altro atto i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato

Sono esclusi gli atti che concedono aiuti individuali autorizzati da regimi in vigore (per questi ultimi si veda il punto 5 delle presenti procedure).

3. STRUMENTI PER L'ANALISI DEGLI ATTI INTERESSATI DALLA PRESENTI PROCEDURE

3.1 - Scheda tecnica

La scheda tecnica si configura come strumento a disposizione delle strutture regionali che devono procedere alla valutazione, sotto il profilo aiuti di Stato, degli atti di propria competenza.

Essa ha una duplice funzione:

- di guida alla valutazione da parte della struttura responsabile circa la configurazione della misura come aiuto di Stato;
- di supporto informativo alla eventuale richiesta di parere alla struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato.

¹ *Gli interventi possono assumere le forme più svariate ivi comprese: la concessione di un contributo in conto capitale o di un finanziamento a tasso agevolato, la fornitura di garanzie a titolo gratuito o a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, la prestazione di un servizio a costo agevolato, il pagamento di un corrispettivo superiore al prezzo di mercato per una prestazione ricevuta da un'impresa, la locazione di un immobile pagando un canone più elevato rispetto a quello di mercato o ricevendone uno inferiore a quello di mercato, la cessione di un bene a prezzo inferiore a quello di mercato, la partecipazione al capitale di un'impresa a condizioni non di mercato, la capitalizzazione o il ripianamento delle perdite di una società di proprietà pubblica a condizioni diverse da quelle alle quali un investitore privato avrebbe effettuato la stessa operazione o se lo stesso non l'avrebbe fatto, agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare soltanto alcune tipologie di imprese, ecc... Tale elencazione non è tuttavia esaustiva: in ogni caso in cui il comportamento di un soggetto riconducibile ai pubblici poteri favorisca delle imprese, produca, cioè, un vantaggio per queste, si è potenzialmente in presenza di un aiuto di Stato.*

² *Nell'ambito del diritto della concorrenza è considerato "impresa" qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica consistente nell'offrire beni o servizi sul mercato. Si tratta di una nozione ampia, che comprende tutte le imprese private e pubbliche e prescinde dalla natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato).*

La scheda tecnica è strutturata come segue:

▪ *SEZIONE A*

(VERIFICA DELLA NECESSITA' DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE)

In essa va indicata la tipologia dell'atto, il titolo della misura e la struttura responsabile.

Laddove si ritenga di **non dover procedere** alla compilazione della SEZIONE B della scheda tecnica, occorre indicarne il motivo, scegliendo tra quelli suggeriti oppure dando una motivazione diversa da quelle preimpostate.

▪ *SEZIONE B*

(VALUTAZIONE DELLA MISURA CIRCA LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ART. 107 TFUE)

In essa vanno fornite indicazioni di dettaglio relative al regime.

Si procede poi ad una valutazione circa la sussistenza di ognuno dei singoli requisiti che determinano la natura di aiuto di Stato, vale a dire:

- natura di "impresa" del soggetto beneficiario;
- presenza di un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria;
- imputabilità pubblica e utilizzo di risorse pubbliche;
- selettività;
- alterazione della concorrenza;
- distorsione degli scambi tra Stati membri.

All'esito delle valutazioni effettuate nella SEZIONE B della scheda tecnica, il responsabile sarà in grado di concludere:

- che la misura non configura un aiuto di Stato;
- che la misura configura aiuto di Stato;
- che permane un dubbio circa la corretta configurazione della misura.

3.2) Check list di autoverifica

Le check list sono concepite come strumento a supporto della stesura delle basi giuridiche delle misure di aiuto. Esse si articolano in:

- Check list *de minimis*: a supporto della redazione dei regimi predisposti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Check list aiuti in esenzione: a supporto della redazione dei regimi predisposti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.

Attraverso tale strumento, il redattore della misura potrà verificare di aver correttamente inserito alcuni elementi particolarmente importanti ai fini della compatibilità con i rispettivi Regolamenti.

4. ITER PROCEDURALE

Fase 1 - Compilazione della scheda tecnica

Il Responsabile procede alla compilazione della SEZIONE A della scheda tecnica, indicando gli elementi essenziali dell'atto e specificando:

- 1.1) se la misura rientra in una delle ipotesi previste e, quindi, non è necessario procedere con l'ulteriore compilazione della SEZIONE B. Nel provvedimento di adozione si dovrà dare atto di aver applicato le presenti procedure;
- 1.2) se la misura non rientra in una delle casistiche previste e, quindi, è necessario procedere con la compilazione della SEZIONE B

Fase 2 - Valutazione della configurabilità della misura come aiuto di Stato

Nell'ipotesi 1.2) il responsabile della misura procede alla compilazione della SEZIONE B, valutando i seguenti elementi:

- natura di impresa del beneficiario;
- presenza di un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria;
- imputabilità pubblica e utilizzo di risorse pubbliche;
- presenza di selettività;
- alterazione della concorrenza;
- distorsione degli scambi tra Stati membri.

In esito alla compilazione, perverrà ad una delle tre possibili conclusioni:

- 2.1) la misura non costituisce aiuto
- 2.2) la misura costituisce aiuto
- 2.3) vi è un dubbio sulla configurazione della misura

Fase 3 - Seguito della valutazione

- 3.1) Nell'ipotesi 2.1 (la misura non costituisce aiuto), il responsabile può procedere all'adozione dell'atto. Nel provvedimento di adozione si dovrà dare atto di aver applicato le presenti procedure.
- 3.2) Nell'ipotesi 2.2 (la misura costituisce aiuto), il responsabile procede al completamento della predisposizione della misura, avvalendosi delle check list di autoverifica e dando atto nel testo del provvedimento di adozione di aver applicato le presenti procedure.. Il progetto di atto è trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere sulla compatibilità dell'aiuto, alla Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato, unitamente alla scheda tecnica compilata, prima dell'adozione da parte dell'organo competente.
- 3.3) Nell'ipotesi 2.3, il responsabile prende contatto, per le vie brevi, con la struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato al fine di avvalersi del supporto tecnico di quest'ultima per la corretta compilazione della scheda. All'esito del confronto, potrà procedere secondo quanto previsto ai punti 2.1 o 2.2.

Fase 4 - Rilascio del parere

La Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato procede all'esame dei progetti di atti, in esito al quale rilascia un parere circa la compatibilità di principio degli stessi con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'esame avviene contestualmente a quelli preordinati al rilascio degli altri pareri previsti dalla legge e comprende:

- a) la verifica di completezza della documentazione e della scheda tecnica inviata dal proponente. Detta verifica è finalizzata ad accertare la sussistenza delle informazioni necessarie per giudicare il progetto;
- b) l'analisi di compatibilità di principio con la normativa europea in materia di aiuti di Stato consistente nella verifica del rispetto delle regole ed orientamenti comunitari applicabili alla fattispecie.

L'esame si conclude, entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto di aiuto e della documentazione, con i seguenti possibili esiti:

- a) la documentazione è considerata non sufficiente per giudicare il progetto e restituita al proponente con richiesta di integrazione;
- b) il progetto è ritenuto compatibile in via di principio con la disciplina europea – fermo restando che tale valutazione non pregiudica l'esclusiva titolarità della Commissione europea a sancire la compatibilità degli aiuti con il TFUE. Il parere è trasmesso al proponente per la prosecuzione dell'iter di approvazione. Il predetto parere specifica se

si rendano necessarie la notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e l'introduzione di clausole sospensive dell'efficacia fino ad avvenuta approvazione da parte della Commissione medesima. In questo caso il parere indica al proponente la documentazione e le informazioni di cui è necessaria l'acquisizione per adempiere all'obbligo di notifica;

- c) il progetto è ritenuto incompatibile e restituito al proponente con indicazione delle cause di incompatibilità riscontrate e delle eventuali proposte di modifica.

In ordine alla natura del parere reso, trattasi di parere non vincolante, corrispondente all'esercizio di una funzione consultiva ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

L'ufficio proponente avrà cura, anche al fine di consentire il rispetto del termine di 20 giorni lavorativi, di coinvolgere la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato sin dal momento della redazione del testo dell'atto.

Fase 5 - Eventuale notifica del progetto o comunicazione del regime o dell'aiuto ad hoc

NOTIFICA ai sensi dell'art. 108 comma 3 TFUE

Nell'ipotesi in cui sia necessaria la notifica dell'atto, si procede con le seguenti modalità:

- a) ad avvenuta approvazione dell'atto da parte del competente organo regionale, quest'ultimo provvede al suo inoltro alla Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato, richiedendo al proponente di produrre la documentazione e le informazioni indicate nel parere di cui al precedente punto;
- b) la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato:
 - b.1) procede alla verifica della completezza e della congruità delle informazioni e della documentazione necessarie alla notifica, richiedendo al proponente tutte le integrazioni che ritiene opportune al fine del buon esito della procedura;
 - b.2) acquisita la documentazione, che dovrà essere debitamente sottoscritta dal dirigente competente, provvede alla notifica elettronica dell'atto alla Commissione europea, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1589/2015 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, mediante l'applicazione web SANI 2 (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato);
 - b.3) cura i successivi rapporti con i competenti servizi della Commissione, dello Stato e con le strutture dirigenziali interessate dell'amministrazione regionale.

COMUNICAZIONE IN ESENZIONE ai sensi dell'art. 9 del Reg (UE) n. 651/2014


Nell'ipotesi in cui non sia necessaria la notifica dell'atto ma la comunicazione di cui all'articolo 9 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, si procede con le seguenti modalità

- a) la Struttura proponente, a seguito dell'approvazione dell'atto, attiva la procedura di comunicazione, trasmettendo alla Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione dell'atto, le necessarie informazioni sul regime o

sull'aiuto ad hoc. Il modulo contenente le citate informazioni dovrà essere debitamente sottoscritto dal competente dirigente;

b) la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato:

- b.1) procede alla verifica della completezza di tali informazioni, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie;
- b.2) acquisita la documentazione provvede a trasmetterla in formato elettronico alla Commissione europea, tramite l'applicazione web SANI 2 (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato);
- b.3) cura i successivi rapporti con i competenti servizi della Commissione, dello Stato e con le strutture dirigenziali interessate dell'amministrazione regionale.



5. ATTI DI GESTIONE

Gli atti di gestione, quali gli atti di concessione delle sovvenzioni ai beneficiari, sono atti che vengono adottati in applicazione di atti normativi ovvero degli altri atti elencati nel paragrafo 2.2. Si presume, pertanto, che tali atti siano conformi alla normativa in materia di aiuti di Stato e,

conseguentemente non debbano essere sottoposti alle procedure di cui alle presenti direttive, nella misura in cui siano stati adottati in conformità al relativo regime di aiuto.
Laddove sia comunque necessaria una valutazione del caso specifico, sarà garantito il supporto della struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato.

6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI AIUTI

Le attività di monitoraggio, in applicazione del Capo IX del Regolamento (UE) 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015 e del Capo III del Regolamento (CE) n. 794/2004, modificato dal Regolamento (UE) n. 2282/2015 del 27 novembre 2015, sono espletate dalle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli aiuti, con il coordinamento della struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 6 del citato Reg (CE) n. 794/2004, entro il 30 giugno di ogni anno, i responsabili delle misure di aiuto dovranno trasmettere alla Commissione europea, tramite l'applicativo SARI (State Aid Reporting Interactive), i dati relativi alle misure di aiuto di propria competenza.

I dati saranno inviati, sotto la diretta responsabilità del dirigente competente, attraverso la firma elettronica delle schede sull'applicativo SARI.

ALLEGATI:

- Scheda tecnica
- Check list

SCHEDA TECNICA

PER LA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

ALLEGATO ALLE PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DEI REGIMI REGIONALI DI AIUTO ALLE IMPRESE, LA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA E LA CURA DEI RAPPORTI CON LA STESSA E CON LE AUTORITÀ NAZIONALI, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO (DGR N. **1843** DEL 30/12/2016).

SEZIONE A

VERIFICA DELLA NECESSITA' DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE

Tipologia atto

- Deliberazione della Giunta regionale
- Provvedimento dirigenziale

Titolo dell'atto ed eventuale indicazione delle disposizioni oggetto della scheda¹:

Fare clic qui per immettere testo.

Struttura responsabile:

Fare clic qui per immettere testo.

NON si procede alla compilazione della SEZIONE B della scheda tecnica in quanto:

- l'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto (ad esempio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato)
- l'atto non contiene gli elementi di dettaglio necessari ad effettuare la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato [si rinvia pertanto la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo (specificare ove possibile [Fare clic qui per immettere testo.](#))
- l'atto non è rilevante per la disciplina degli aiuti di Stato in quanto:
 - contiene modifiche di una misura di aiuto esistente aventi carattere puramente formale e amministrativo², che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto (specificare il codice dell'aiuto SA [Fare clic qui per immettere testo.](#)), oppure

¹ In presenza di atti la cui complessità richiede lo svolgimento di valutazioni distinte in corrispondenza delle molteplici disposizioni negli stessi contenute (come ad esempio nel caso dei DDL), è necessario compilare una "Scheda tecnica" per ciascuna disposizione o per gruppi omogenei di disposizioni, avendo cura di specificare quali costituiscono oggetto della Scheda.

² Ad esempio, la modifica dei termini del procedimento, delle sole modalità di presentazione della domanda o della rendicontazione, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti (si veda art. 4 Reg.(CE) n. 794/2004).

- dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti per i quali la presente scheda era già stata compilata concludendo per la non sussistenza di aiuti di stato (specificare i riferimenti di tale norma o provvedimento [Fare clic qui per immettere testo.](#)) oppure
- dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali lo Stato ha già espresso una valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare le fonti statali che contengono tale valutazione [Fare clic qui per immettere testo.](#)), oppure
- dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice dell'aiuto SA. [Fare clic qui per immettere testo.](#)), oppure
- è un atto di mera programmazione, oppure
- ha valenza meramente organizzativa interna dell'amministrazione, oppure
- ha valenza di regolazione, ad esempio di settori, senza impegno di risorse finanziarie, oppure
- altro (specificare [Fare clic qui per immettere testo.](#))

Aosta, [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Il Dirigente

SEZIONE B

VALUTAZIONE DELLA MISURA CIRCA LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ART. 107 TFUE

La Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato può fornire un utile supporto alla compilazione della presente scheda.

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT)

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Tipologia di atto

Fare clic qui per immettere testo.

Obiettivo principale:

Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiari diretti (specificare se trattasi di un unico beneficiario)

Fare clic qui per immettere testo.

Eventuali beneficiari indiretti (nel caso in cui il soggetto che riceve materialmente l'aiuto, indicato quale beneficiario diretto, non sia l'effettivo beneficiario del vantaggio economico):

Fare clic qui per immettere testo.

Durata:

Fare clic qui per immettere testo.

Stanziamiento complessivo e annuale della misura:

Fare clic qui per immettere testo.

Breve descrizione dell'intervento e delle modalità di attuazione:

Fare clic qui per immettere testo.

Altre informazioni

Fare clic qui per immettere testo.

2. NATURA DI IMPRESA DEL BENEFICIARIO

SI NO DUBBIO

Attenzione: la presente sezione presuppone che siano valutati gli effetti della misura prevista dall'atto in oggetto a livello diretto e indiretto. I soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura sono definiti di seguito "beneficiari diretti o indiretti"

Nell'ambito del diritto della concorrenza è considerato "impresa" qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica consistente nell'offrire beni o servizi sul mercato. Si tratta di una nozione ampia, che comprende tutte le imprese private e pubbliche e prescinde dalla natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato).

Con riferimento all'attività finanziata³ e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla fonte o forma di finanziamento, i beneficiari diretti o indiretti sono "imprese" ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza?

- NO**, perché:
- non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi⁴, oppure
 - agiscono esercitando il potere d'imperio in quanto l'attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta
- SI**, perché svolgono attività economica perché offrono beni o servizi⁵, oppure
- DUBBIO** (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

3. PRESENZA DI UN VANTAGGIO ECONOMICO PER L'IMPRESA BENEFICIARIA

SI NO DUBBIO

Perché si abbia "aiuto di Stato" occorre che uno o più soggetti qualificabili "impresa" ottengano un vantaggio dal comportamento dei pubblici poteri che non avrebbero potuto ricevere in normali condizioni di mercato. L'intervento dello Stato deve, in altri termini, contribuire a sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa, impedendo, pertanto, che le forze presenti sul mercato spieghino i loro normali effetti. Affinché ricorra tale requisito non è necessario che vi sia un'erogazione in denaro: ogni comportamento imputabile ai pubblici poteri che si traduca in un vantaggio per le imprese è suscettibile di ricadere in tale ipotesi (es.: agevolazione fiscale o contributiva, capitalizzazione o ripianamento perdite di un'impresa pubblica, possibilità di accedere a servizi a condizioni più favorevoli, vendita o locazione di un immobile pubblico a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, acquisto o presa in locazione di un bene o acquisizione di un servizio a condizioni non di mercato, ecc...). La nozione di vantaggio si determina in comparazione con altre imprese dello stesso Stato membro e non con imprese di un altro Stato membro.

- Il beneficiario **riceve** un vantaggio finanziario o commerciale che non avrebbe potuto ottenere sul mercato, sotto la seguente forma:
- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto)
 - prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato)
 - abbuono di interessi (contributo in conto interessi)

³ Se il beneficiario svolge anche altre attività oltre a quella finanziata, esso deve disporre di un meccanismo di contabilità separata, oppure di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

⁴ Si ricorda che l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione".

⁵Cfr nota 4.

- agevolazioni fiscali (es.: detrazioni di imposta, riduzioni della base imponibile, riduzione aliquota, differimento di imposta, esoneri fiscali, ammortamento accelerato)
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato)
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali)
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato)
- estinzione o riduzione del debito
- cessione di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato o acquisizione di beni o servizi a condizioni più onerose di quelle di mercato
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark⁶
- nel caso di infrastrutture:
 - per il PROPRIETARIO: riduzione dei costi di costruzione, estensione, ammodernamento;
 - per il GESTORE: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'UTENTE: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura
- altro (specificare) Fare clic qui per immettere testo.

Il beneficiario **non riceve** alcun vantaggio perché (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

4. IMPUTABILITA' PUBBLICA E UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE

SI NO DUBBIO

*Affinché ci sia aiuto di Stato, occorre che il vantaggio sia **concesso dallo Stato** (inteso in tutte le sue articolazioni quali ministeri, regioni ed enti locali) o comunque **mediante risorse pubbliche**. Possono essere imputati allo Stato anche comportamenti di imprese pubbliche quando essi siano assunti in quanto rispondenti ad una missione loro assegnata dai pubblici poteri o da soggetti anche privati incaricati della gestione di risorse pubbliche o ai quali siano state conferite risorse pubbliche ai fini della loro attività a favore di imprese (es.: confidi). Sono considerate pubbliche le risorse provenienti dal bilancio statale (sempre inteso in tutte le sue articolazioni), nonché quelle gestite da entità riconducibili allo Stato o la cui utilizzazione è disciplinata da regole poste dall'autorità pubblica.*

⁶ Per criteri Altmark s'intendono le condizioni indicate dalla sentenza della Corte di giustizia (sentenza Altmark del 24 luglio 2003) in base alle quali la compensazione per un servizio d'interesse economico generale non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve:

- i) l'attività deve essere un servizio d'interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi chiaramente definiti;
- ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- iii) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovracompensazione); e
- iv) la compensazione è determinata in base a una *procedura di appalto pubblico* oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente.

Imputabilità pubblica

La risposta è **SI** se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- il vantaggio è concesso direttamente dall’Autorità pubblica in quanto parte integrante dell’amministrazione pubblica (es.: strutture regionali)
- il vantaggio è concesso attraverso intermediari che agiscono sotto il controllo dell’Autorità pubblica o cui l’autorità pubblica abbia conferito risorse da utilizzare a beneficio delle imprese

Natura pubblica delle risorse

La risposta è **SI** se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico (statale, regionale, Fondi strutturali e di investimento europei, ecc...), oppure
- il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall’Autorità pubblica (es: tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti per legge), ma sulle quali l’Autorità pubblica esercita un’influenza dominante

5. SELETTIVITÀ

SI NO DUBBIO

*Affinché rientri nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un aiuto deve avere come effetto quello di **favorire talune imprese o talune produzioni**. Sono, pertanto, escluse le misure “generaliste”. Una misura operativa su una parte limitata del territorio nazionale è in linea di principio selettiva, ad eccezione delle misure fiscali per le quali il sistema nazionale accordi autonomia all’amministrazione che istituisce la misura.*

Assenza di selettività (risposta **NO**)

- la misura è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese e quindi non è selettiva⁷

Presenza di selettività (risposta **SI**)

- la misura **NON** è generale perché beneficiano in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese individuate:
 - per identità (aiuti ad hoc)
 - per dimensione (PMI, grandi imprese)
 - per settore economico o attività (indicare quali) Fare clic qui per immettere testo.
 - per area geografica (indicare quale) Fare clic qui per immettere testo.
 - altro (specificare) Fare clic qui per immettere testo.

6. ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA

SI NO DUBBIO

- SI** la misura **ALTERA la concorrenza**

Nota Bene: la Commissione europea presume una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un’impresa in un settore liberalizzato dove c’è, o potrebbe esserci,

⁷ Nel caso di misure regionali, la selettività non c’è solo in limitatissimi interventi sulla fiscalità ove le competenze sono locali.

una situazione di concorrenza: se si è risposto "sì" al criterio del vantaggio economico, si considera automaticamente soddisfatto anche il presente criterio.

DUBBIO (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

7. DISTORSIONE DEGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

SI **NO** **DUBBIO**

NO la misura **NON incide** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere prettamente locale e presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto [NOTA: le seguenti 3 condizioni devono sussistere cumulativamente]:

il beneficiario fornisce beni o servizi in un'area geograficamente limitata del territorio nazionale, e

l'attività oggetto dell'aiuto non è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri che avrebbero un'alternativa comparabile nei paesi di provenienza e/o non si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, e

è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri

SI la misura **incide** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliero che presentano un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:

il beneficiario fornisce beni o servizi anche al di fuori del territorio nazionale, oppure

l'attività oggetto dell'aiuto è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri che avrebbero un'alternativa comparabile nei paesi di provenienza e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, oppure

è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto **NON** marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri

DUBBIO (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

8. OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Fare clic qui per immettere testo.

9. CONCLUSIONI

Si ritiene che la misura non configura aiuto di Stato (se si è risposto NO ad almeno un criterio)

Si ritiene che la misura **configuri** aiuto di Stato (se si è risposto SI' a **tutti** i criteri).

La struttura competente intende attuare la misura con il seguente strumento:

De minimis:

Regolamento (UE) 1407/2013 (De minimis generale) oppure

Regolamento(UE) 360/2012 (De minimis SIEG)

Esenzione dall'obbligo di notifica preventiva:

Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria)
articolo/i: Fare clic qui per immettere testo.

Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di un SIEG

Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Notifica preventiva, ai sensi di:

Orientamenti o Linee guida (specificare quali)

Fare clic qui per immettere testo.

oppure, in mancanza di Orientamenti o Linee guida

applicazione diretta del Trattato (TFUE) (specificare articolo)

Fare clic qui per immettere testo.

E' dubbio se la misura configuri o meno aiuto di Stato (se si è risposto "DUBBIO" ad almeno un criterio). Spiegare.

Fare clic qui per immettere testo.

Aosta, Fare clic qui per immettere testo.

Il Dirigente

ALLEGATO ALLE PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DEI REGIMI REGIONALI DI AIUTO ALLE IMPRESE, LA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA E LA CURA DEI RAPPORTI CON LA STESSA E CON LE AUTORITÀ NAZIONALI, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO (DGR N. 1843 DEL 30/12/2016).

Le check-list si propongono quale strumento interno ad uso delle strutture per la redazione delle basi giuridiche relative a misure di aiuto.

Nota bene: le check-list non hanno carattere esaustivo e non sostituiscono la verifica da parte della struttura competente al rilascio del parere

CHECK-LIST *DE MINIMIS*

Aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013

ELEMENTO DA VERIFICARE	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	NOTE	
Esclusioni – Sono state escluse le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura e quelle operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli?	Art. 1, lettere a) e b)		<input type="checkbox"/>
Esclusioni - Nel caso di aiuti sotto forma di prestito agevolato o di garanzia, sono state escluse le imprese in difficoltà dai soggetti beneficiari?	Art. 4, comma 6		<input type="checkbox"/>
Esclusioni –Gli aiuti non configurano aiuti all’esportazione?	Art. 1, lettera d)		<input type="checkbox"/>
Cumulo - Sono state inserite le previsioni relative al cumulo sugli stessi costi ammissibili previste dall’art. 5 del regolamento? Oppure: è stato previsto un divieto di cumulo?	Art. 5		<input type="checkbox"/>

CHECK-LIST AIUTI IN ESENZIONE

Aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014

ELEMENTO DA VERIFICARE	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	NOTE	
Clausola Deggendorf - È stato escluso esplicitamente il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione?	Art. 1, paragrafo 4, lettere a) e b)	Non si applica ai regimi di aiuto volti ad ovviare ai danni derivanti da calamità naturali	<input type="checkbox"/>
Esclusioni - Sono state escluse le imprese in difficoltà dai soggetti beneficiari?	Art. 1, paragrafo 4, lettera c)	L'esclusione non si applica ai regimi di aiuto volti ad ovviare ai danni derivanti da calamità naturali	<input type="checkbox"/>
Effetto di incentivazione E' stato previsto che il beneficiario deve presentare la domanda prima dell'avvio dei lavori?	Art. 6		<input type="checkbox"/>
Effetto di incentivazione E' stato inserito il richiamo alle condizioni previste dall'art. 6, paragrafo 5?	Art. 6, paragrafo 5		<input type="checkbox"/>
Effetto di incentivazione E' stata inserita la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'art. 2, punto 23) del regolamento?	Art. 2, punto 23)		<input type="checkbox"/>
Cumulo - Sono state inserite le previsioni relative al cumulo relativamente agli stessi costi ammissibili previste dall'art. 8 del regolamento? Oppure: è stato previsto un divieto di cumulo?	Art. 8		<input type="checkbox"/>
Beneficiari - Si è tenuto conto del divieto di prevedere che l'impresa abbia la sede legale/operativa nel territorio statale/regionale al momento della concessione dell'aiuto?	Art. 1, paragrafo 5, lettera a)	Il requisito della sede legale/operativa nel territorio statale/regionale può essere richiesto con riferimento al momento del pagamento dell'aiuto.	<input type="checkbox"/>